

future, nè tale da costituir precedente (48).

Da tempo antico spettava al Vicario custodire in casa i prigionieri per cause civili, ma nel 1578 e 1579 il Gran Cancelliere e il Consiglio di Stato dichiarano che la Città deve provveder carceri per custodirvi i detenuti per ordine del Vicario o del Giudice: e sebbene la Città protesti di non essere a ciò tenuta, il comando è ripetuto dal Capitano di Giustizia (49). Ma il Vicario Vignate rifiuta (50) e la Città delibera di consentire a che egli tenga in casa le prigioni civili, mentre la Città farà la prigione criminale, alla cui custodia è deputato il Vicario. Nel rifiuto opposto il Vicario allega la temporaneità del proprio ufficio e l'essere esso onorario, anzi ottiene appunto in tale occasione una partecipazione degli emolumenti delle pene e multe derivanti dai bandi campestri, dagli ordini di polizia e regarderia (51); partecipazione fissata nella metà del provento, chiarendosi però l'anno seguente dal Comune che la partecipazione ai redditi derivanti dagli Ordini politici dovesse intendersi di un quarto perchè alla Città non spettava l'introito totale ma due quarti soltanto, andando gli altri due rispettivamente, uno all'Ospedale, uno all'accusatore (52).

Le funzioni del Vicario e del Giudice non

(48) Ivi, vol. CXIX, c. 93, 15 dic. 1569.

(49) Ordinati, vol. 128, c. 38, 26 giugno 1578, e volume 129, c. 15, 19 febbraio 1579, e c. 19, 16 marzo.

(50) Ivi, 16 marzo 1579: « Il vicario non intende lui farle come la città si persuade dicendo non essere suo ufficio che biennale, altrochè non tocca a lui... Detti consiglieri e consiglio non volendo sopracciò far contesti sono stati di parere con presenza e intervento del suddetto sig. vicario che lui tenghi come s'è contentato le prigioni civili in casa sua e che la città facci far una prigione criminale ».

(51) Ivi, 16 marzo 1579: « ...ma che pretende aver qualche parte degli ordini politici bandi campestri e regarderia, attesochè non ha stipendio alcuno ». Si concede « che il vicario durante suo ufficio e senza che si tiri in conseguenza alli vicari futuri successori participi in e delle pene e multe delli ordini politici e regarderia della città per la metà ». Il fatto dell'accoglimento degli ordini politici dava scudi 200, 241 e 162 1/3 rispettivamente negli anni 1579, 1580: cfr. Ordinati, ad annum.

(52) Ivi, vol. 129, carta 42, 10 giugno 1579: « ...dichiarando quella metà nella quale il Consiglio ha pensato di partecipare il sig. vicario... sia la metà di quella che spetta alla città e così il quarto delle dette pene

si esaurivano però in quelle giurisdizionali, ma a questi sommi ufficiali del Comune spettavano, fin dagli antichi statuti, altre funzioni di amministrazione e governo. « *Bona fide regere et gubernare civitatem... facere justitiam* », è il compito affidato loro nel giuramento ricordatoci dagli statuti del 1360: per quelli, e per la riforma del 1433, compete loro la elezione, ad essi riservata anche nei tempi di cui parliamo, dei quattro Chiavari, due per ciascuno rispettivamente.

Il Vicario è inoltre, con Emanuele Filiberto, esecutore ordinario delle norme di polizia che — come vedremo — vengono statuite, per consuetudine e per conferma ducale, dalla Città stessa, e delle quali sono conservatori i Chiavari e soprintendente il Governatore (53).

Al Vicario spetta quindi la suprema vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia in materia di pesi, misure, permessi di giuoco, macelli, ecc., restando però al Giudice la cognizione delle cause relative.

Anche per tali funzioni di esecutore degli ordini di polizia, la Città chiede ed ottiene di potergli deputare un consigliere come assessore, come da un assessore è coadiuvato nelle funzioni di giurisdizione (54).

La nomina del Giudice e del Vicario doveva assicurare a così alte e delicate funzioni persone degne e capaci, e tal fu la preoccupazione del Duca finchè l'elezione dei

delli ordini politici imperocchè in quelli la città non partecipa che per due quartе parti ». La città aveva avuto in dono dal Duca il diritto alle multe anche per quel quarto che secondo gli ordini politici stessi sarebbe toccato al fisco, del qual dono la città vuole interinazione dal Senato e Camera Conti. Confr. Ordinati, vol. 127, c. 77, 19 dicembre 1577.

(53) Arch. Com. Torino, Sped. 191, n. 6390, Memoriale a capi, 2 luglio 1569: « *Manda S. A.* e tutti li suoi magistrati ministri et ufficiali che habbino ciascuno ordinatamente esercire l'uffitio suo si che l'uno non impediça l'altro, e affia che ognuno sappia che lo spetia dichiara che il giudice habbi l'ordinaria giurisdizione: il vicario l'appellatione con il mezzo del suo assessore et sia anche esecutore ordinario della politica.

Al Governatore spetti la militia et sia di più soprintendente alla politica la qual haveranno da fare li deputati della città ».

(54) Memoriale a capi, 15 dic. 1575, Sp. I, n. 4.